



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI

(anno 2026)

ai sensi dell'Art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199/2025

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 16/06/2026

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata	5
Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	6
Articolo 8 – Norme di rinvio ed entrata in vigore.....	6

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi 102–110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche di natura tributaria, non riscosse a seguito di:
 - a) provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910;
 - b) accertamenti esecutivi, di cui all'Art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii..
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere stati notificati dal Comune di Trevignano Romano e riguardare crediti per i quali l'Ente procede direttamente alle attività di riscossione, anche mediante accertamento esecutivo, decreto ingiuntivo o altre procedure previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle entrate di natura patrimoniale ed extra-tributaria, la definizione agevolata può applicarsi anche a crediti non ancora oggetto di intimazione di pagamento, diffida o messa in mora da parte dell'Ente.
4. La definizione agevolata comporta l'estinzione dei debiti oggetto di adesione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 1, commi 102–110, della legge n. 199/2025, la definizione agevolata costituisce istituto giuridico di carattere straordinario e non ripetibile, attivabile nel rispetto degli equilibri di bilancio e per un periodo di tempo limitato.
6. Il presente Regolamento è adottato tenuto conto della situazione economica e finanziaria dell'Ente e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono essere ammessi alla definizione agevolata i debiti derivanti da accertamenti emessi dal Comune di Trevignano Romano entro il 31 dicembre 2025, nonché da ingiunzioni di pagamento emesse entro il medesimo termine, aventi ad oggetto:
 - a) tributi comunali IMU, TASI, TARI, Imposta di Soggiorno, ICP e TOSAP;
 - b) entrate patrimoniali ed extra-tributarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Canone Unico Patrimoniale (CUP), canoni di concessione, fitti immobiliari, oneri concessori, permessi di costruire;
 - c) entrate derivanti da sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Possono essere ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di contenzioso pendente alla data di presentazione dell'istanza, purché il debitore dichiari espressamente la rinuncia al giudizio e ad ogni ulteriore azione o eccezione relativa ai medesimi atti.
3. Sono esclusi i debiti per i quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
4. I debiti di cui alle lettere **a)** e **b)** del comma 1 sono estinti mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e delle spese relative alle procedure esecutive e cautelari, alle spese di notificazione degli atti e agli altri oneri previsti dall'articolo 1, comma 803, della

legge n. 160/2019, con **integrale abbattimento delle sanzioni e degli interessi**. Con riferimento al Canone Unico Patrimoniale (CUP), l'abbattimento riguarderà, oltre agli interessi, anche le maggiorazioni e le sanzioni previste dall'Art. 1, comma 821, lett. g) ed h), della Legge n. 160/2019.

5. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettera **c)**, la **definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi**, comunque denominati, inclusi quelli previsti dall'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da addizionali a tributi erariali, dall'IRAP, da pronunce di condanna della Corte dei conti, nonché ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolamentare del Comune.

Sono altresì esclusi dalla presente definizione agevolata i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i quali restano applicabili le specifiche disposizioni statali vigenti.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, il debitore presenta apposita istanza entro e non oltre il **30 settembre 2026**, utilizzando il modello predisposto dal Comune e disponibile sul sito istituzionale, mediante:
 - consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Trevignano Romano
 - invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
protocollo.trevignanoromano@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Definizione agevolata 2026";
2. L'istanza deve inoltre contenere:
 - per le persone giuridiche, l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'elenco INI-PEC.
3. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione fino al pagamento dell'unica soluzione o dell'ultima rata.
4. Qualora, alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, il debitore vanta crediti nei confronti del Comune, di qualunque natura essi siano, la presentazione della medesima istanza vale quale espressa e irrevocabile autorizzazione, ai sensi di legge, a favore del Comune ad effettuare la compensazione tra i crediti vantati e i debiti oggetto di definizione agevolata.

Articolo 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata

1. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Comune comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute e le modalità di pagamento.
2. Il pagamento può avvenire:
 - a) in unica soluzione entro il **15 novembre 2026**;
 - b) mediante rateizzazione mensile, secondo i limiti stabiliti nella seguente tabella:

da Euro	a Euro	Rate mensili
	fino a 150,00	unica soluzione
150,01	500,00	Fino a 3 rate
500,01	3.000,00	Fino a 12 rate
3.000,01	6.000,00	Fino a 24 rate
6.000,01	20.000,00	Fino a 48 rate
20.000,01	50.000,00	Fino a 60 rate
oltre 50.000,00		Fino a 72 rate

3. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 150,00. La prima rata scade il **15 novembre 2026**.
4. Sulle somme rateizzate sono dovuti interessi di dilazione nella misura fissa del 2,00 per cento annuo, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
5. Con la comunicazione di cui al comma 1, l'Ente può disporre il diniego, totale o parziale, della definizione agevolata.

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento dell'unica soluzione o della prima rata determina la revoca automatica delle dilazioni precedentemente concesse sui medesimi carichi.
2. Le somme già versate a qualsiasi titolo restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante avvisi PagoPA predisposti dal Comune o con bonifico sui conti indicati dal Comune.
4. La definizione agevolata decade in caso di:
 - a) mancato pagamento dell'unica soluzione o della prima rata entro il **15 novembre 2026**;
 - b) mancato pagamento di un numero di rate pari al 10% delle rate complessivamente concesse, con arrotondamento all'unità superiore e comunque non inferiore a due rate.
5. In caso di decadenza, i pagamenti effettuati sono imputati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute prima della presentazione della domanda di definizione agevolata.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La definizione agevolata è ammessa anche per i debiti oggetto di precedenti piani di rateizzazione. Le somme già versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. In tal caso il beneficio si applica al debito residuo ancora dovuto alla medesima data. L'abbattimento delle sanzioni e degli interessi opera esclusivamente sulle somme ancora residue

alla data di presentazione dell'istanza.

2. Con la presentazione dell'istanza sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate in scadenza successivamente alla data di presentazione, fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. L'Ente impositore relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
3. Restano salvi gli effetti degli atti cautelari ed esecutivi già perfezionati alla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 8 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.
2. Il presente Regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune.